



Prot. N. 53439/ 2009

Determinazione n. 2687 del 12/08/2009

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. - PER LA VARIANTE AL P.R.G. FINALIZZATA AL CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DELLA CASA COLONICA SITA IN LOCALITA' BRIGNANO DA DESTINARSI A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S.
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste la Delibera G.R. n.1400 del 20/10/2008, con la quale sono state approvate le “linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”;

Determinazione n. 2687 del 12/08/2009

Vista la domanda presentata dal Comune di Fano, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con prot. 31661 del 16/05/2009 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alla variante al PRG finalizzata al cambiamento di destinazione d'uso della casa colonica sita in loc. Brignano da destinarsi a centro di aggregazione giovanile;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
2. ASUR N. 3 - Zona Territoriale di Fano;
3. ASET Servizi s.p.a.;
4. Comune di Fano – Servizi Mobilità, Traffico e Ambiente.

Visto il “Rapporto Preliminare” redatto per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. 31661 del 16/05/2009, che si allega come parte integrante della presente determinazione (All.1);

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 31661/09 del 12/08/2009, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente”.

La variante in oggetto, che attiene al settore della pianificazione territoriale, riguarda il cambio di destinazione d'uso della casa colonica sita in loc. Brignano da destinarsi a centro sociale.

Determinazione n. 2687 del 12/08/2009

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S..

Il Comune di Fano in qualità di autorità procedente, con nota prot. 38549 del 12/05/2009, recante timbro di posta in arrivo del 15/05/2009, acquisita agli atti con prot. 31661 del 16/05/2009, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante al PRG finalizzata al cambiamento di destinazione d'uso della casa colonica sita in loc. Brignano da destinarsi a centro di aggregazione giovanile.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto Preliminare;
- 2) Elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da coinvolgere.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 35491 del 03/06/2009, ha comunicato l'avvio del procedimento dell'istanza in oggetto e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
2. ASUR;
3. ASET Servizi s.p.a.;
4. Comune di Fano – Servizi Mobilità, Traffico e Ambiente;
5. Comune di Fano – Servizi Lavori Pubblici.

In data 03/06/2009, con nota prot. 35492 questa Amministrazione ha trasmesso il rapporto preliminare, finalizzato alla verifica di assoggettabilità della variante parziale al PRG vigente in esame, ai soggetti con competenze in materia ambientali sopra elencati.

Si fa rilevare che successivamente alla trasmissione del rapporto preliminare è stato riscontrato un errore di battitura relativo all'elenco degli SCA. Fra i soggetti individuati, infatti, compare erroneamente l'Asur n.1 della zona territoriale di Pesaro, anziché l'Asur n. 3 competente per la zona territoriale di Fano. A seguito di accordi intercorsi si è provveduto a trasmettere la documentazione all'Ente preposto.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- **Il Servizio 4.4. Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino**, con nota prot. 37680 del 11/06/2009 ha espresso il seguente parere:

“Premesso che, in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questo Servizio è stato individuato, da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza.

Determinazione n. 2687 del 12/08/2009

Considerato che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza dello scrivente Servizio sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale (comprese le aree di pertinenza idraulica) e ambiente ripariale.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Preso atto che la proposta di variante parziale al PRG vigente riguarda il cambio di destinazione d'uso della casa colonica sita in loc. Brignano, che sarà destinata a centro di aggregazione giovanile,

è parere di questo Servizio che la variante in parola, per tipologia, dimensione ed ubicazione, non presenti elementi di strategicità tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che la predetta variante dovrà essere sottoposta, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, al parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio. Nell'ambito del rilascio del suddetto parere e al fine di limitare possibili effetti indotti sulle matrici ambientali interessate, lo scrivente Servizio potrà formulare, se del caso, adeguate prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta."

- **L'ASET Servizi s.p.a.**, con nota prot. 05314, recante timbro di posta in arrivo del 27/06/2009, acquisita agli atti con prot. 42084 del 29/06/2009, ha espresso il seguente parere:

"Con riferimento alla Vostra nota del 08-06-2009 P.G. n° 35492 di pari oggetto, si esprime parere favorevole."

- **Comune di Fano – Servizi Mobilità, Traffico e Ambiente**, con nota prot. 48116 del 18/06/2009, recante timbro di posta in arrivo del 24/06/2009, acquisita agli atti con prot. 41278 del 24/06/2009, ha espresso il seguente parere:

"...vista la documentazione presentata dalla cui analisi non si evincono effetti ambientali significativi (ad eccezione d'un ipotizzabile aumento del traffico auto veicolare per la cui ottimizzazione, di modo da minimizzare i disagi e gli effetti negativi, vi si rimanda ai competenti uffici comunali), lo scrivente servizio non ritiene di dover avanzare osservazioni di sorta.

Si ricorda tuttavia che il Centro D'aggregazione Giovanile dovrà disporre di tutte le autorizzazioni del caso in merito alla gestione delle acque reflue (verosimilmente domestiche o assimilabili alle domestiche. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, qualora necessario, dovranno essere autorizzate). Le acque meteoriche, qualora regimentate in un corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura, non dovranno in ogni caso causare problemi igienico sanitari né incomodo alla popolazione, andranno quindi evitati ristagni, sviluppo di aerosol e cattivi odori, proliferazione di insetti e roditori, etc.

Le attività del Centro D'aggregazione Giovanile dovranno inoltre essere condotte in conformità ai limiti e ai vincoli ad esso imposti in base al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Fano."

- **L'ASUR Marche – Zona Territoriale n. 3 di Fano**, con nota prot. 2238 del 06/08/2009, pervenuta con fax del 06/08/2009, acquisita agli atti con prot. 52427 del 07/08/2009, ha espresso il seguente parere:

"In riferimento alla Vs. richiesta del 03/06/2009 prot. 35492....si comunica che il parere richiesto non può essere espresso in quanto le questioni poste riguardano tematiche di carattere prettamente ambientali per le quali il nostro Servizio non ha dirette competenze.

Qualora si ravvisi da parte dei Vs. Spett.li Uffici la necessità di acquisire pareri in materia di igiene e sanità pubblica, questo Servizio rimane a Vs. completa disposizione.

Determinazione n. 2687 del 12/08/2009

Per ciò che riguarda l'opera in oggetto, lo scrivente Servizio provvederà ad esprimere il competente parere igienico-sanitario qualora lo stesso venga richiesto dal Comune di Fano, segnalando comunque fin d'ora la vicinanza del progettato Centro di aggregazione giovanile alla zona Produttiva ST5 P78, pone a giudizio dello scrivente la necessità che nella citata Zona produttiva debba essere vietato l'insediamento di Industrie Insalubri di Prima Classe"

- **Il Comune di Fano – Servizi Lavori Pubblici**, individuato come SCA, risulta essere il proponente del rapporto preliminare redatto per la variante in oggetto e per tale motivo si ritiene di non dover acquisire il parere da parte di tale Servizio.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E VALUTAZIONE TECNICA

La variante al PRG vigente del Comune di Fano riguarda il cambio di destinazione d'uso di una casa colonica di proprietà dello stesso Comune, situata in loc. Brignano tra la zona residenziale di Bellocchi e la Statale Flaminia.

Si prevede la modifica della destinazione urbanistica di un lotto ricadente in zona agricola, situato tra l'abitato di Bellocchi e la strada statale Flaminia al fine di realizzare un centro di aggregazione giovanile. Il lotto in esame, pertanto viene trasformato da zona agricola E1 a zona F5 - IC (Zone per attrezzature di Pubblico interesse – servizi pubblici o di interesse collettivo).

Gli interventi per la realizzazione del centro sociale comprendono la realizzazione di un parcheggio a servizio delle funzioni previste.

La zona interessata dall'opera non è interessata da vincoli o ambiti di tutela derivanti dal P.P.A.R.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Va innanzitutto precisato che il rapporto preliminare redatto per la variante in esame contiene un errore relativamente alla normativa di riferimento per la VAS: le "linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica" sono state approvate con D.G.R. n.1400 del 20/10/2008 e non con la citata D.G.R. 833/08.

Relativamente all'intervento da quanto descritto nel rapporto preliminare e dai pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale (riportati al precedente paragrafo 2) si evince che la proposta di variante, vista la modesta entità degli interventi previsti, non presenta elementi di strategicità tali da rendere necessaria una procedura di VAS.

Si tratta infatti di un'opera che si inserisce in un contesto già fortemente urbanizzato, in cui lo stato dei luoghi da tempo non corrisponde più a quello agricolo originario. Come evidenziato nel rapporto preliminare l'intervento assolve ad una funzione strategica per il miglioramento dei servizi sociali della frazione di Fano e non comporta impatti significativi sull'ambiente. La realizzazione del parcheggio verrà mitigata attraverso l'inserimento di opportune piantumazioni.

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. condizionatamente all'accoglimento delle seguenti prescrizioni:**

- a) al fine di mitigare gli impatti derivanti dal traffico della strada Flaminia e della vicina zona produttiva dovranno essere previste opportune barriere vegetali con essenze autoctone;**
- b) la superficie del parcheggio dovrà essere semipermeabile e gli impianti vegetazionali dovranno mitigare l'impatto visivo dell'intervento e migliorare la capacità di ombreggiamento dello stesso durante il periodo**

Determinazione n. 2687 del 12/08/2009

estivo. Dovranno essere utilizzate specie autoctone con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo, con apparato radicale contenuto e profondo e con assenza di fruttificazione ed esudati,

c) in sede di adozione della variante urbanistica dovrà essere verificata la conformità al piano di classificazione acustica comunale.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri acquisiti dagli SCA e riportati al precedente paragrafo 2; valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; considerato che la proposta di variante in esame riguarda un'area di limitate dimensioni; questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., condizionatamente all'accoglimento prescrizioni formulati nel precedente paragrafo 4, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente in qualità di autorità competente si riserverà di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

I) Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al PRG del Comune di Fano, indicata in oggetto, dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) al fine di mitigare gli impatti derivanti dal traffico della strada Flaminia e della vicina zona produttiva dovranno essere previste opportune barriere vegetali con essenze autoctone;

b) la superficie del parcheggio dovrà essere semipermeabile e gli impianti vegetazionali dovranno mitigare l'impatto visivo dell'intervento e migliorare la capacità di ombreggiamento dello stesso durante il periodo estivo. Dovranno essere utilizzate specie

Determinazione n. 2687 del 12/08/2009

autoctone con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo, con apparato radicale contenuto e profondo e con assenza di fruttificazione ed esudati,

c) in sede di adozione della variante urbanistica dovrà essere verificata la conformità al piano di classificazione acustica comunale.

II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2) del parere rif. prot. 31661/09 del 12/08/2009, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
- b) qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente in qualità di autorità competente si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Fano, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla DGR 1400/2008.

IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

1. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
2. ASUR N. 3 - Zona Territoriale di Fano;
3. ASET Servizi s.p.a.;
4. Comune di Fano – Servizi Mobilità, Traffico e Ambiente.

V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.

VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso

Determinazione n. 2687 del 12/08/2009

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF\MP\up
1421VAS\09Vas\0901Fa0204

Per il Dirigente Servizio 4.1
ING. MARIO PRIMAVERA
